

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 22.09.2009

Il Segretario Comunale

OGGETTO: modifica alla deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 13.08.2009

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 13.08.2009 (Oggetto: iscrizione / variazione anagrafica e certificazione di idoneità dell'alloggio ai fini della richiesta del ricongiungimento familiare da parte di stranieri – Legge n. 94/2009 in vigore dall'8 agosto 2009 – indirizzi ai fini dell'applicazione della normativa) predisposta del Settore Urbanistica / Edilizia Privata;

Posto che, nelle premesse di detto documento, si dà atto che, con l'inserimento del comma 2 dell'art. 1 L. 1228/54, introdotto dal cd. 'decreto sicurezza' (L. 94/2009) sarebbe intervenuta una 'modifica' della 'disciplina dell'iscrizione anagrafica e dei possibili accertamenti sulle condizioni igienico sanitarie dell'immobile su cui il richiedente intende fissare la propria residenza';

Rilevato che in realtà nulla è cambiato in materia di accertamento dei requisiti necessari a ottenere il riconoscimento del diritto all'iscrizione anagrafica, diritto – dovere disciplinato dal comma 1 (immutato) dell'art. 1 L. 1228/54 (sulla scorta dell'art. 43 c.c.) e dal d. P.R. 223/89 (immutato);

Evidenziato, in particolare, che il diritto – dovere all'iscrizione anagrafica non è condizionato ovvero subordinato per espressa disposizione normativa al requisito dell'idoneità delle condizioni igienico – sanitarie dell'abitazione;

Dato atto, pertanto, che allo stato, il neo introdotto comma 2 dell'art. 1 L. 1228/54 ha esplicitamente attribuito agli uffici comunali il 'potere' di effettuare verifiche sulle condizioni igienico – sanitarie degli immobili in occasione degli accertamenti, già previsti dalla legge e dal regolamento anagrafici, senza però fornire, a livello operativo, indicazioni univoche in merito alle eventuali conseguenze circa il riconoscimento del diritto all'iscrizione anagrafica di cittadini a seguito delle risultanze degli accertamenti relativi alle suddette condizioni igienico – sanitarie degli immobili;

Rilevato che, in attesa di un chiarimento ufficiale del Ministero, non appare opportuno – come invece avvenuto al punto 1 del dispositivo della surrichiamata deliberazione n. 210 del 13.08.2009 – introdurre l'obbligo di richiesta di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante 'che l'immobile presso il quale l'istante chiede di risiedere è dotata di abitabilità, precisando data, numero e protocollo del certificato' demandando altresì al 'settore anagrafe' la 'verifica in loco nei casi per i quali si rilevi particolare problematicità in relazione all'alta densità abitativa dell'immobile e/o alla data dell'abitabilità dello stesso';

Ravvisata pertanto l'opportunità di cassare temporaneamente dal dispositivo della deliberazione n. 210 del 13.08.2009 quanto previsto al punto 1 ('SULL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA'), in attesa di interpretazioni univoche da parte del Ministero;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione non è necessario acquisire il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto l'adozione dell'atto non comporterà oneri a carico dell'Ente;

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 22.09.2009

Il Segretario Comunale

DELIBERA

1. per quanto esposto in premessa e ivi integralmente richiamato, di sospendere temporaneamente quanto previsto al punto 1 ('SULL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA') dal dispositivo della deliberazione n. 210 del 13.08.2009 (Oggetto: iscrizione / variazione anagrafica e certificazione di idoneità dell'alloggio ai fini della richiesta del ricongiungimento familiare da parte di stranieri – Legge n. 94/2009 in vigore dall'8 agosto 2009 – indirizzi ai fini dell'applicazione della normativa), in attesa di chiarimenti e/o interpretazioni univoche da parte del Ministero in merito all'inserimento del comma 2 dell'art. 1 L. 1228/54, introdotto dal cd. 'decreto sicurezza' (L. 94/2009);
2. di dare atto che, non appena interverranno i surrichiamati chiarimenti, si provvederà a rivedere, in maniera puntuale e dettagliata, quanto complessivamente disposto nel provvedimento di Giunta n. 210 del 13.08.2009;
3. di inviare, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento al Settore Urbanistica / Edilizia Privata e al Comando di Polizia locale dell'Unione dei Comuni 'Città della Riviera del Brenta';
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.